



SENATO ACCADEMICO	9 novembre 2018
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	14 novembre 2018
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Rep. n. 1682/2018 Prot. n. 170639 – 16 novembre 2018
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ripartizione Acquisti</u>
ENTRATA IN VIGORE	7 dicembre 2018

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA**

Sommario

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 - Principi	3
Articolo 3 - Programmazione	4
Articolo 4 - Responsabile Unico del Procedimento.....	4
Articolo 5 - Determina a contrarre	5
PARTE II - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00	5
Articolo 6 - Avvio della procedura.....	5
Articolo 7 - Scelta del contraente.....	7
Articolo 8 - Stipula del contratto.....	8

PARTE III - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00 (QUARANTAMILA) ED INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00 (QUARANTAMILA) ED INFERIORE AD € 150.000,00 E DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00 (QUARANTAMILA) ED INFERIORE AD € 100.000,00.....	9
Articolo 9 - Avvio della procedura.....	9
Articolo 10 - Scelta del contraente.....	9
Articolo 10.1 - Indagini di mercato.....	10
Articolo 10.2 - Elenco degli operatori economici.....	10
Articolo 10.3 - Confronto competitivo	11
Articolo 11 - Stipula del contratto	12
PARTE IV - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 150.000,00 ED INFERIORE AD € 1.000.000,00.....	13
Articolo 12 - Avvio della procedura.....	13
Articolo 13 - Scelta del contraente.....	13
Articolo 14 - Stipula del contratto.....	13
PARTE V - ESECUZIONE	13
Articolo 15 - Direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione del contratto.....	13
Articolo 16 - Verifiche tecnico-amministrative	14
Articolo 17 - Pagamenti.....	14
PARTE VI - PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE	14
Articolo 18 - Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza.....	14
Articolo 19 - Entrata in vigore	14
Allegato A): tabella fasce di importo.	14

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di acquisizione di beni e servizi il cui valore stimato sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e le procedure di affidamento di lavori il cui valore stimato sia inferiore a 1.000.000,00 di euro (un milione), ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" (Codice), nonché delle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e ss.mm.ii. e di tutta la normativa vigente.
2. Le norme del presente regolamento sono applicabili anche ai contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi, all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed ai contratti di sponsorizzazione.
3. L'Università, nell'esercizio della propria discrezionalità, può sempre fare ricorso alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate di cui al presente regolamento, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
4. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono riferiti al valore stimato dei singoli appalti, basato sull'importo totale pagabile, al netto di IVA ed oneri.

Articolo 2 - Principi

1. Le procedure di affidamento e di esecuzione oggetto del presente regolamento sono effettuate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse e di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
2. Il principio di rotazione è volto a garantire che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente o all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale particolarmente stringente.
3. Il principio di rotazione si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico e purché l'oggetto della procedura possieda le stesse caratteristiche in termini soggettivi, quantitativi e qualitativi rispetto alla precedente. In questi casi il principio di rotazione si applica secondo le fasce definite nell'apposita tabella allegata sub A) al presente regolamento,

la quale potrà essere aggiornata a seconda delle necessità con provvedimento del Direttore Generale, senza che ciò comporti una modifica al regolamento medesimo.

4. Le procedure devono essere organizzate in modo tale da garantire la tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
5. È vietato l'artificioso frazionamento dell'appalto al solo scopo di sottrarlo alle norme comunitarie recepite nel Codice.
6. Tutti i termini inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 3 - Programmazione

1. L'Università è tenuta ad adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 (quarantamila), nonché il programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore ad € 100.000,00 (centomila) ed i relativi aggiornamenti annuali, dandone comunicazione e pubblicità ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.
2. I suddetti programmi sono approvati nel rispetto degli altri documenti programmatori dell'amministrazione ed in coerenza con il bilancio unico di Ateneo.

Articolo 4 - Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ogni procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture rientranti nei programmi di cui all'art. 3 del presente regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione viene nominato nell'atto di adozione o aggiornamento dei programmi medesimi.
2. Per ogni procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture non rientranti nei programmi di cui all'art. 3 del presente regolamento, il RUP viene nominato con atto formale del Dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo affidamento.
3. In assenza del provvedimento di nomina, le funzioni di RUP sono assunte direttamente:
 - a) per l'Amministrazione centrale: dal dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile della procedura o, in mancanza, dal Direttore Generale;
 - b) per le strutture decentrate: dal Direttore del Dipartimento che gestisce la procedura.

4. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio, esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia ed entità dei lavori, servizi e forniture da affidare, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Articolo 5 - Determina a contrarre

1. La procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente che individui gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. La determina a contrarre o l'atto ad essa equivalente deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi che si intendono acquistare;
 - c) importo massimo stimato dell'affidamento e relativa copertura contabile;
 - d) procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - e) criteri per la selezione degli operatori economici;
 - f) criterio di aggiudicazione, adeguatamente motivato qualora si applichi il criterio del prezzo più basso;
 - g) numero di operatori economici da invitare alla procedura;
 - h) principali condizioni contrattuali;
 - i) ragioni oggettive che giustificano l'affidamento al fornitore unico (eventuale);
 - j) impossibilità di effettuare l'acquisto mediante le convenzioni stipulate ai sensi della normativa vigente (eventuale);
 - k) nomina del Responsabile Unico del Procedimento (eventuale);
 - l) nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori (eventuale).

PARTE II - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00

Articolo 6 - Avvio della procedura

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila) può avvenire tramite affidamento diretto o, per i lavori, in amministrazione diretta.
2. Al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento, è facoltà del RUP richiedere due o più preventivi, per verificare la congruità del prezzo.

3. Gli operatori economici da consultare possono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco degli operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
4. In caso di affidamento diretto o amministrazione diretta la determina a contrarre, ovvero l'atto ad essa equivalente, contiene, in modo semplificato, almeno i seguenti elementi:
 - a) oggetto dell'affidamento;
 - b) importo;
 - c) fornitore;
 - d) ragioni della scelta del fornitore;
 - e) possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
 - f) nomina del Responsabile Unico del Procedimento (eventuale).
5. Per le procedure di competenza della Sede Centrale dell'Università, la determina a contrarre è rappresentata dai seguenti atti:
 - a) affidamenti di lavori, servizi e forniture e concessioni di importo pari o inferiore ad € 10.000,00 (diecimila): ordine del Direttore Generale;
 - b) affidamenti di lavori, servizi e forniture e concessioni di importo superiore ad € 10.000,00 (diecimila) ed inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila): decreto del Direttore Generale;
 - c) contratti di sponsorizzazione di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila): decreto del Direttore Generale;
 - d) affidamenti di servizi e forniture senza previa pubblicazione del bando di gara di importo pari o inferiore ad € 10.000,00 (diecimila): ordine del Direttore Generale;
 - e) affidamenti di servizi e forniture senza previa pubblicazione del bando di gara di importo superiore ad € 10.000,00 (diecimila) ed inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila): decreto del Direttore Generale;
 - f) affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o inferiore ad € 10.000,00 (diecimila): ordine del Direttore Generale;
 - g) affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo superiore ad € 10.000,00 (diecimila) ed inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila): decreto del Direttore Generale;
 - h) affidamenti *in house* di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila): decreto del Direttore Generale.

6. Per le procedure di competenza delle strutture dipartimentali dell'Università, la determina a contrarre è rappresentata dai seguenti atti:
- a) affidamenti di servizi e forniture e concessioni di servizi di importo pari o inferiore ad € 10.000,00 (diecimila): ordine del Direttore di Dipartimento;
 - b) affidamenti di servizi e forniture e concessioni di importo superiore ad € 10.000,00 (diecimila) ed inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila): decreto del Direttore di Dipartimento;
 - c) affidamenti di servizi e forniture senza previa pubblicazione del bando di gara di importo pari o inferiore ad € 10.000,00 (diecimila): ordine del Direttore di Dipartimento;
 - d) affidamenti di servizi e forniture senza previa pubblicazione del bando di gara di importo superiore ad € 10.000,00 (diecimila) ed inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila): decreto del Direttore di Dipartimento;
 - e) contratti di sponsorizzazione di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila): decreto del Direttore di Dipartimento.

Articolo 7 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente è effettuata secondo le seguenti modalità:
- a) prioritariamente tramite l'adesione alle convenzioni stipulate ai sensi della normativa vigente, di pari oggetto rispetto al lavoro, bene e servizio da acquisire, ove esistenti;
 - b) in via subordinata, alternativamente:
 - tramite il mercato elettronico ai sensi della normativa vigente;
 - previa consultazione dell'elenco degli operatori economici dell'Università;
 - c) in via ulteriormente subordinata, qualora non sia utilizzabile l'elenco degli operatori economici per assenza della relativa categoria merceologica, si può procedere:
 - tramite individuazione dell'operatore economico motivando i criteri di scelta nel rispetto dei principi generali;
 - tramite pubblicazione per almeno 15 giorni di apposito avviso di indagine di mercato.
2. L'aggiudicazione può essere effettuata tramite il criterio del minor prezzo, ferma restando la possibilità e/o l'obbligo per la stazione appaltante di scegliere il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora le caratteristiche dei beni, servizi e lavori da acquistare lo rendano preferibile e/o necessario. In quest'ultimo caso deve essere nominata apposita Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche.

3. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché eventualmente dei seguenti requisiti minimi, come specificati nella determina a contrarre o atto ad essa equivalente:
 - a) idoneità professionale;
 - b) capacità economica e finanziaria;
 - c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.
4. Per gli affidamenti diretti di importo pari od inferiore a € 20.000,00 (ventimila) sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale eventualmente richiesti.
6. La stazione appaltante deve fornire dettagliata motivazione in merito alla scelta dell'affidatario, dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto richiesto all'interesse pubblico da soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo, nonché del rispetto del principio di rotazione.
7. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 1.000,00 (mille) la motivazione della scelta dell'affidatario può essere espressa in modo sintetico.
8. In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria e la garanzia definitiva. L'esonero da quest'ultima è ammesso solamente nei casi ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente.
9. Al termine della procedura, è proposta l'aggiudicazione a favore della migliore offerta.
10. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. Essa diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti all'aggiudicatario e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

Articolo 8 - Stipula del contratto

1. La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

2. Non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

PARTE III - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00 (QUARANTAMILA) ED INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00 (QUARANTAMILA) ED INFERIORE AD € 150.000,00 E DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00 (QUARANTAMILA) ED INFERIORE AD € 100.000,00

Articolo 9 - Avvio della procedura

1. L'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (quarantamila) ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria stabilite dalla normativa vigente viene effettuato tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici.
2. L'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (quarantamila) ed inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila) viene effettuato tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici.
3. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto ed il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al comma 2.
4. L'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (quarantamila) ed inferiore ad € 100.000,00 (centomila) viene effettuato tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici.
5. La procedura prende avvio con la determina a contrarre, costituita da decreto del Direttore Generale ed avente il contenuto descritto all'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 10 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente è effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) prioritariamente tramite l'adesione alle convenzioni stipulate ai sensi della normativa vigente, di pari oggetto rispetto al lavoro, bene e servizio da acquisire, ove esistenti;
 - b) in via subordinata, alternativamente:
 - tramite il mercato elettronico ai sensi della normativa vigente;
 - previa consultazione dell'elenco degli operatori economici dell'Università.
 - c) in via ulteriormente subordinata, qualora non sia utilizzabile l'elenco degli operatori economici per assenza della relativa categoria merceologica:

- tramite pubblicazione per almeno 15 giorni di apposito avviso di indagine di mercato, elevati a 30 giorni qualora la procedura abbia ad oggetto l'affidamento di un contratto di sponsorizzazione.

Articolo 10.1 - Indagini di mercato

1. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato, finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici, deve essere pubblicato sul sito dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi e contratti", per un termine di almeno 15 giorni, riducibile a non meno di 5 giorni in presenza di motivate ragioni di urgenza.
2. L'avviso deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) valore dell'affidamento;
 - b) elementi essenziali del contratto;
 - c) requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
 - d) requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e capacità tecniche professionali eventualmente richieste ai fini della partecipazione;
 - e) numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura e relativi criteri di selezione degli operatori economici;
 - f) modalità per comunicare con la stazione appaltante;
 - g) nominativo del Responsabile Unico del Procedimento.
3. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale eventualmente richiesti.
4. Gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti possono manifestare il proprio interesse nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, salvo diverso termine previsto nell'avviso medesimo.
5. Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Articolo 10.2 - Elenco degli operatori economici

1. La costituzione e gestione dell'elenco degli operatori economici è disciplinata dall'apposito regolamento, al quale si rinvia integralmente.

Articolo 10.3 - Confronto competitivo

1. Una volta conclusa la fase di scelta degli operatori economici ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. b) e c) del presente regolamento la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo ed alla rilevanza del contratto e comunque in numero non inferiore a quanto previsto dall'art. 9 commi 1 e 2 del presente regolamento, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre e nel rispetto del principio di rotazione.
2. Nel caso in cui risulti idoneo un numero di operatori economici superiore a quello massimo predeterminato dall'Università si può procedere al sorteggio, purché tale possibilità sia stata prevista nell'avviso di indagine di mercato o di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante provvede a rendere tempestivamente noti la data ed il luogo di espletamento del sorteggio, adottando le opportune cautele affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
3. La lettera di invito, da trasmettere contemporaneamente agli operatori economici selezionati a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) oggetto della prestazione, relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed importo complessivo stimato;
 - b) requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
 - c) requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti ai fini della partecipazione;
 - d) nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco medesimo;
 - e) termine di presentazione dell'offerta e periodo di validità della stessa;
 - f) termine per l'esecuzione della prestazione;
 - g) criterio di aggiudicazione prescelto. Nel caso in cui venga applicato il criterio del minor prezzo l'invito deve contenere gli elementi previsti dalla normativa vigente;
 - h) misura delle penali;
 - i) termini e modalità di pagamento;
 - j) eventuale richiesta di garanzie;
 - k) nominativo del Responsabile Unico del Procedimento;

- l) schema di contratto e capitolato tecnico, se predisposti;
 - m) data, ora e luogo di svolgimento della prima seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa.
4. L'aggiudicazione deve essere effettuata tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ove si tratti di:
- a) contratti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera;
 - b) contratti relativi all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di altri servizi di natura tecnica ed intellettuale.
5. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, dandone apposita motivazione, nei seguenti casi:
- a) lavori, quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;
 - b) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - c) servizi e forniture caratterizzati da elevata ripetitività.
6. Le offerte devono essere presentate nel termine di 15 giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito, salve specifiche ragioni di urgenza adeguatamente motivate.
7. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
8. Conclusa la procedura negoziata deve essere pubblicato sul sito dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi e contratti", l'avviso sui risultati della procedura di affidamento.
9. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. Essa diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti all'aggiudicatario e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

Articolo 11 - Stipula del contratto

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Università o mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata la stipula può avvenire anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
2. Non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

PARTE IV - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 150.000,00 ED INFERIORE AD € 1.000.000,00

Articolo 12 - Avvio della procedura

1. L'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila) ed inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione) può essere effettuato tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici.
2. Per affidamenti di importo superiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila), la stazione appaltante è tenuta a motivare espressamente il mancato ricorso alle procedure ordinarie.
3. La procedura prende avvio con la determina a contrarre, rappresentata da delibera del Consiglio di Amministrazione avente il contenuto descritto all'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 13 - Scelta del contraente

1. Gli operatori economici da consultare devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco degli operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, con le medesime modalità e procedure descritte agli artt. 10, 10.1, 10.2 e 10.3 del presente regolamento.
2. La stazione appaltante valuta l'adozione dei meccanismi più adeguati a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici.

Articolo 14 - Stipula del contratto

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Università o mediante scrittura privata.
2. Si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

PARTE V - ESECUZIONE

Articolo 15 - Direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione del contratto

1. In fase di esecuzione del contratto il RUP è coadiuvato per i lavori dal Direttore dei Lavori e per i servizi e le forniture dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che sono i soggetti preposti al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione medesima, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di servizi e forniture è, di norma, il Responsabile Unico del Procedimento, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Il Direttore dei Lavori ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando non coincidenti con il Responsabile Unico del Procedimento, sono nominati nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente che dà l'avvio alla procedura di affidamento.

Articolo 16 - Verifiche tecnico-amministrative

1. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le forniture, con le modalità e le procedure di cui alla normativa vigente.

Articolo 17 - Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati:
 - a) per i lavori, entro 30 giorni dalla data del certificato di pagamento, di collaudo o di attestazione di regolare esecuzione ovvero dalla data di ricezione della fattura, se successiva, salvi i diversi termini definiti contrattualmente dalle parti;
 - b) per i servizi e le forniture e per i servizi attinenti all'architettura ed ingegneria, a seguito di dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, salvi i diversi termini definiti contrattualmente dalle parti.

PARTE VI - PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 18 - Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza

1. Il Responsabile Unico del Procedimento cura tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità e trasparenza degli atti di gara.

Articolo 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione sull'Albo on-line dell'Università degli Studi di Ferrara.
2. La stessa modalità di pubblicazione di cui al comma 1 è utilizzata per le successive modifiche ed integrazioni.

Allegato A): tabella fasce di importo.

Allegato A) Fasce di importo

SERVIZI E FORNITURE	Da	A
1^ fascia	€ 0,01	€ 39.999,99
2^ fascia	€ 40.000,00	€ 220.999,99

LAVORI	Da	A
1^ fascia	€ 0,01	€ 9.999,99
2^ fascia	€ 10.000,00	€ 19.999,99
3^ fascia	€ 20.000,00	€ 39.999,99
4^ fascia	€ 40.000,00	€ 149.999,99
5^ fascia	€ 150.000,00	€ 309.600,00
6^ fascia	€ 309.600,01	€ 619.200,00
7^ fascia	€ 619.200,01	€ 999.999,99

SERVIZI ARCH. E ING.	Da	A
1^ fascia	€ 0,01	€ 9.999,99
2^ fascia	€ 10.000,00	€ 39.999,99
3^ fascia	€ 40.000,00	€ 99.999,99